

*Ordine
dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari*

Prot. n. 205/17

Bari, 21/02/2017

All'Assessore Agricoltura - Risorse agroalimentari -
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste
Dott. L. DI GIOIA

assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it
assessore.agricoltura@regione.puglia.it

All'Autorità di Gestione P.S.R. Puglia 2014-2020
Prof. G. NARDONE

direttore.areaviluppatorurale.regione@pec.rupar.puglia.it
direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it
autoritadigestionepsr@regione.puglia.it

Al Dirigente di Sez. gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali e naturali - Dip. agricoltura, sviluppo
rurale ed ambientale
Arch. F. DI TRANI

f.ditrani@regione.puglia.it

Oggetto: Competenze professionali nelle attività di pianificazione, progettazione, direzione lavori, valutazione e della consulenza nel settore selvicolturale.


Conferma delle esclusive - Circolare CONAF n. 8-17.

Con la presente si invitano le Amministrazioni in indirizzo a riservare esclusivamente agli iscritti all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali incarichi nell'ambito della consulenza, pianificazione o progettazione forestale e a mettere in atto i consequenziali adempimenti, necessari ad evitare l'esercizio abusivo della libera professione e/o favoreggiamento della stessa sia per i bandi in corso che per quelli futuri.

Infatti, il Consiglio Nazionale con la circolare n. 63-14, dopo un'analisi comparata del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento nell'ambito delle professioni regolamentate e non, rispetto alle competenze nel settore selvicolturale (o boschivo, o forestale) di cui all'oggetto, ha descritto che tali competenze sono da ascrivere, in via esclusiva, agli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali relativamente ai titoli professionali di dottore agronomo-dottore forestale e di agronomo e forestale iunior iscritti nelle rispettive sezioni A e B dell'Albo.

Tale circolare risulta rafforzata e confermata dalla Sentenza del Consiglio di Stato 426/2017.

*Viale J. F. Kennedy, 86
70124 Bari
Tel e Fax 080/5614487
P. IVA 80010020727*



*Ordine
dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari*

Da tale sentenza emergono in maniera chiara e netta tre fondamentali principi:

1. è regola di carattere generale che, atteso la forte specializzazione delle professioni, rivelata dalla proliferazione di autonome categorie professionali e dei relativi albi, con le conseguenti protezioni normative, le competenze di ciascun ramo, almeno per i settori che li connotano maggiormente, siano esclusive e non concorrenti, indipendentemente che la riserva di legge sia esplicitamente citata;
2. la possibilità di iscrizione ai Collegi professionali da parte di laureati che condividono il percorso formativo con i laureati che si iscrivono all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, non comporta che ne possano anche condividere le competenze: il perimetro delle competenze di chi si iscrive ad un Collegio professionale è determinato dal fatto che possono accedere al Collegio anche non laureati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, agrario, facendo fa venir meno le considerazioni sostenute dagli agrotecnici in ordine alla sostanziale equivalenza del percorso di studio dell'agronomo e dell'agrotecnico ai fini della ipotesi di competenze concorrenti. Le competenze restano quelle disciplinate dai rispettivi Albi;
3. le competenze in generale ascritte ai diversi albi delle professioni regolamentate disciplinano le riserve nei confronti di quelle non regolamentate ed all'interno delle stesse la relativa specializzazione ne caratterizza la riserva.

Il Consiglio di Stato nella recente sentenza 426/2017 ha **escluso qualsivoglia competenza degli agrotecnici in materia di progettazione di opere di miglioramento fondiario e quindi delle relative opere ed, a maggior ragione, in materia di pianificazione territoriale, soprattutto forestale** (§ 2.1 della sentenza) essendo, invece, “di plastica evidenza che dette competenze [degli agrotecnici] siano circoscritte alla gestione economico-aziendale e amministrativa delle aziende agricole e zootecniche”.

Inoltre, ha aggiunto, che quando il legislatore parla di “opere di trasformazione e miglioramento fondiario” (così art. 11 lettera c) l. n. 251/1986, come modificato dall'art. 26, comma 7 ter, del d.l. n. 248/2007, conv. in l. n. 31/2008) non può che riferirsi pur sempre allo sviluppo tecnico-economico aziendale.


Tali principi, secondo il Consiglio di Stato, sono del resto in linea con quanto già affermato dalla stessa Terza sezione con sentenza n. 1738 del 2014 e, prima ancora, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 441 del 2000 che ha individuato le competenze dell'agrotecnico in ragione anche del percorso di studi previsto dalla legge.

Analizzando invece l'art 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale) il Consiglio di stato conclude che “è una disposizione cristallina nel definire le competenze di tale categoria con riguardo alla materia della pianificazione territoriale e forestale in particolare”.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che già con sentenza 10 aprile 2014, n. 1738, “anche dopo la novella legislativa del 2008 [D.lgs 328/2008], le competenze professionali degli agrotecnici sono rivolte prevalentemente agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria e, inoltre, che non comprendono interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo”.

“In definitiva – secondo la sentenza in commento –, all'agrotecnico sono riservate le competenze in materia tecnico-economica aziendale, anche in relazione alla progettazione di opere di trasformazione fondiaria (ad es. fattibilità economica), ma non anche quelle di progettazione vera e propria”.

*Viale J. F. Kennedy, 86
70124 Bari
Tel e Fax 080/5614487
P. IVA 80010020727*



*Ordine
dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari*

Il Giudice amministrativo si occupa, infine, del recente art. 1 bis, comma 16, del D.L. n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 2014, precisando che, contrariamente a quanto sostenuto dagli agrotecnici, tale norma interpretativa non ha affatto allargato le loro competenze fino a comprendervi la progettazione forestale, bensì ha inteso semplicemente puntualizzare che l'assistenza tecnico-economica alle aziende concerne pure le attività di progettazione forestale, ferma restando la competenza esclusiva degli agronomi nella pianificazione e progettazione forestale, che implicano, tra l'altro, anche attività preliminari di sistemazione e di assetto idrogeologico e forestale.

Alla luce di tali chiari principi affermati dai giudici di Palazzo Spada, il Consiglio Nazionale si augura che non si ripetano più letture strumentali e ambigue della normativa di riferimento.

Analogamente il Consiglio Nazionale richiama tutti gli Ordini territoriali a vigilare sul corretto affidamento di incarichi inerenti materie forestali e quant'altro specificato, segnalando ogni abuso della professione alle autorità competenti.

Infine, sarebbe auspicabile, nell'interesse della collettività, che **il personale del settore foreste** fosse potenziato, soprattutto nelle provincia di Bari e Bat, con laureati in Scienze Agrarie e Forestali.


Il Presidente
Dott. Oronzo Antonio Milillo
Agronomo